



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## ISTITUTO COMPRESIVO RIZZICONI

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO



Via Francesco Maria Inzitari, 1 - 89016 RIZZICONI (RC) Tel. 0966 53015 sito web: [www.icrizziconi.edu.it](http://www.icrizziconi.edu.it)  
peo: [rcic85100n@istruzione.it](mailto:rcic85100n@istruzione.it) pec: [rcic85100n@pec.istruzione.it](mailto:rcic85100n@pec.istruzione.it)  
C.F. 91016300807 C.M. RCIC85100N

Rizziconi, lì 27/01/2022

**Alle famiglie e agli alunni**

**Al personale Docente**

**Al personale A.T.A.**

**Al sito web**

**OGGETTO: Ripresa delle attività educativo-didattiche in presenza - Ricognizione delle misure di isolamento-quarantene.**

In vista della ripresa delle attività educativo-didattiche in presenza a partire da giorno 31/01/2022, con la presente si rappresentano le misure attualmente previste dalla normativa in ordine alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con riferimento:

- a) alla Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 60136 del 30/12/2021 recante "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron";
- b) alla Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute, prot. n. 11 del 08/01/2022 recante "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative";
- c) alla Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 14 del 14/01/2022 recante "Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022";
- d) all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022;

si declinano, puntualmente, distinte per segmento formativo e secondo una lettura congiunta delle regolamentazioni suindicate:

- I. le misure relative all'attività didattica;
- II. le misure sanitarie;
- III. le modalità di riammissione in presenza.

## SCUOLA DELL'INFANZIA

*1 caso positivo nella stessa sezione*

	ALUNNI	PERSONALE
<b>Attività didattica</b>	Sospensione delle attività in presenza per 10 giorni	Si rinvia al "Piano scolastico per la didattica digitale integrata"
<b>Misura sanitaria</b>	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo	Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
<b>Riammissione in presenza</b>	Esito del tampone	-
<i>N.B. Per la parte evidenziata in grigio si rinvia all'ulteriore specifica</i>		

## SCUOLA PRIMARIA

*1 caso positivo nella stessa classe*

	ALUNNI	PERSONALE
<b>Attività didattica</b>	In presenza (si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri)	-
<b>Misura sanitaria</b>	Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni (T5). Se l'esito del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola; se è positivo è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si	Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza (è raccomandata l'effettuazione comunque di test diagnostici T0 e T5)

	rientra a scuola. Per il tampone T5, se il risultato è positivo è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola	
<b>Riammissione in presenza</b>	Esito del tampone	-
<i>N.B. Per la parte evidenziata in grigio si rinvia all'ulteriore specifica</i>		

2 casi positivi nella stessa classe

	<b>ALUNNI</b>	<b>PERSONALE</b>
<b>Attività didattica</b>	Sospensione dell'attività in presenza ed attivazione della didattica a distanza per 10 giorni	Si rinvia al "Piano scolastico per la didattica digitale integrata"
<b>Misura sanitaria</b>	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.	Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
<b>Riammissione in presenza</b>	Esito del tampone	-
<i>N.B. Per la parte evidenziata in grigio si rinvia all'ulteriore specifica</i>		

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

1 caso positivo nella stessa classe

	<b>ALUNNI</b>	<b>PERSONALE</b>
<b>Attività didattica</b>	In presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (è raccomandato di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri)	-
<b>Misura sanitaria</b>	Auto-sorveglianza	Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti

		l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza (è raccomandata l'effettuazione comunque di test diagnostici T0 e T5)
<b>Riammissione in presenza</b>	-	-
<i>N.B. Per la parte evidenziata in grigio si rinvia all'ulteriore specifica</i>		

2 casi positivi nella stessa classe (situazione 1)

	<b>ALUNNI</b> - con ciclo vaccinale primario non concluso - con ciclo vaccinale primario concluso da più di 120 giorni - guariti da più di 120 giorni e senza dose di richiamo	<b>PERSONALE</b>
<b>Attività didattica</b>	Sospensione dell'attività in presenza ed attivazione della didattica digitale integrata per 10 giorni	Si rinvia al "Piano scolastico per la didattica digitale integrata"
<b>Misura sanitaria</b>	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo	Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
<b>Riammissione in presenza</b>	Esito del tampone	-
<i>N.B. Per la parte evidenziata in grigio si rinvia all'ulteriore specifica</i>		

2 casi positivi nella stessa classe (situazione 2)

	<b>ALUNNI</b> - con ciclo vaccinale primario concluso da meno di 120 giorni* - guariti da meno di 120 giorni* - con somministrazione della dose di richiamo*	<b>PERSONALE</b>
<b>Attività didattica</b>	In presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (è raccomandato di non consumare pasti a scuola a	-

	meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri)	
<b>Misura sanitaria</b>	Auto-sorveglianza	Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
<b>Riammissione in presenza</b>	-	-
<p><i>N.B. Per la parte evidenziata in grigio si rinvia all'ulteriore specifica</i></p> <p>* Tali condizioni devono essere dimostrate dall'alunno mediante esibizione di green pass (digitale o cartaceo) al personale scolastico delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prof.ssa Caruso Emanuela, secondo Collaboratore del Dirigente scolastico e Responsabile del plesso "G. Casella";</li> <li>➤ i Collaboratori scolastici sigg. Longo Vincenzo e Sità Antonio;</li> </ul> <p>in subordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i docenti Coordinatori di classe (ciascuno per la sola classe di competenza).</li> </ul>		

### 3 casi positivi nella stessa classe

	<b>ALUNNI</b>	<b>PERSONALE</b>
<b>Attività didattica</b>	Sospensione dell'attività in presenza ed attivazione della didattica a distanza per 10 giorni	Si rinvia al "Piano scolastico per la didattica digitale integrata"
<b>Misura sanitaria</b>	Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)	Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza del caso positivo, per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
<b>Riammissione in presenza</b>	Esito del tampone	-
<p><i>N.B. Per la parte evidenziata in grigio si rinvia all'ulteriore specifica</i></p>		

Si specificano di seguito le previsioni della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021, per la sola parte di interesse in quanto ricollegata a quanto riportato nel precedente prospetto (contatti ad ALTO RISCHIO).

La quarantena dovrà essere applicata nel rispetto delle modalità appresso precisate:

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
  - abbiano ricevuto la dose booster
  - oppure
  - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
  - oppure
  - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5; è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Con Ordinanza n. 5 del 10/01/2022, il Presidente della Regione ha introdotto la facoltà, per l'esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto-sorveglianza (nei casi indicati), in alternativa all'ASL, di rivolgersi agli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati.

Si ribadisce anche in questa sede la procedura, già regolamentata, per la richiesta da parte dei genitori/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito di condizioni di quarantena/isolamento a carico dei discenti.

Allo scopo sarà necessario utilizzare il modello che resta unito alla presente comunicazione (Allegato); lo stesso dovrà essere trasmesso debitamente compilato e firmato, con ogni urgenza, per mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo [rcic85100n@istruzione.it](mailto:rcic85100n@istruzione.it). L'attivazione della DDI resta comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico, che provvederà a darne pronta comunicazione al Team Docenti/Consiglio di classe di appartenenza per il tramite dei Responsabili di plesso per l'approntamento di quanto di competenza.

Per completezza si precisa quanto segue:

- Secondo le previsioni di cui alla nota del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 (richiamata dal protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 – anno scolastico 2021/2022 - nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 900 del 18/08/2021), nei casi di positività al virus SARS-CoV-2 del personale: *“il lavoratore...ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente”*.
- La sopraggiunta circolare del Ministero della Salute prot. n. 5125 del 25/01/2022 proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 già emesse e di nuova emissione, per gli usi previsti dalla normativa vigente, sino al 28/02/2022, fatti salvi eventuali nuove disposizioni.
- Ai sensi dell'art. 31, c. 5 del D.L. 41/2021 *“l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”*;
- Ai lavoratori inidonei temporaneamente continua ad applicarsi la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1585 del 11/09/2020;

Restano, infine, vigenti le disposizioni di cui:

- al D.L. 172/2021 ad oggetto “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- al D.L. 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

- all'art. 87, c. 1 del D.L. 18/2020 *“fino alla fine dello stato di emergenza il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, da dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del calcolo del periodo di comportamento”*.

Per quanto non ulteriormente rappresentato si rimanda alle precedenti disposizioni rese note a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda ad una integrale lettura della normativa richiamata.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Ing. Giuseppe Martino**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993